



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Ufficio Polizia Locale
Settore Polizia Amministrativa



ORDINANZA n° 79

Novedrate, 21/12/2012

NORME RIGUARDANTI L'USO DELLE AREE PUBBLICHE DA PARTE DI ANIMALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini ;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano in particolare nei parchi gioco per bambini ;

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente , la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

ACCERTATO che tale comportamento dei proprietari di cani è causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento nonché lesivo del decoro e della pulizia cittadina;

RITENUTO altresì necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del proprietario e/o conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta di deiezioni quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

AL FINE di garantire una maggiore igiene pubblica nonché per evitare possibili inconvenienti all'incolumità dei pedoni,

VISTO l'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali- Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009);

VISTI gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs.267 del 18/08/2000;

VISTA la legge 24.11.1981 n. 689;

ORDINA

Ai proprietari dei cani e alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia:

1. Di impedire che l'animale sporchi, con deiezioni e con liquami organici, i portici, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, gli accessi alle civiche abitazioni, le aree verdi pubbliche, gli spazi prospicienti i negozi;
2. **Di essere sempre forniti, trovandosi su area pubblica o di uso pubblico con i propri animali, di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali**, quali paletta, sacchetti di polietilene o altri equivalenti contenitori in grado di isolare dall'ambiente esterno gli escrementi raccolti. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere esibiti su richiesta degli organi addetti alla vigilanza;
3. **Di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni** qualora l'animale imbrattasse gli spazi sopra indicati, utilizzando strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni.

E' FATTO OBBLIGO

1. Della custodia e del buon governo dell'animale (art. 672 del C.P.);
2. Di utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;

DISPONE

Che nelle aree pubbliche più frequentate dai bambini (parco giochi Centro Sportivo C.le, Via Resegone, Via Como e Via M.te Grappa) è vietato il transito di animali, liberi o al guinzaglio.

AVVERTE

Che i trasgressori alla presente ordinanza saranno passibili della sanzione pecuniaria amministrativa:

1. **da € 25,00 a € 75,00 (pagamento in misura ridotta € 25,00)** per chi non provvede immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni qualora l'animale imbrattasse gli spazi sopra indicati;
2. **da € 15,00 a € 45,00 (pagamento in misura ridotta € 15,00)** per chi viola l'obbligo di dotarsi di apposita paletta, sacchetto di plastica o qualsiasi strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni e per chi non ottempera al divieto di transito con animali, liberi o al guinzaglio, nei parchi gioco sopra menzionati.

Che qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad una ulteriore **sanzione amministrativa di € 150,00**.

Che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia di animali.

Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e all'affissione all'Albo Pretorio on-line per giorni 30 a partire dalla data della presente Ordinanza.

La revoca della precedente Ordinanza in data 28/03/2009 n. 06/2009.

Che l'Ufficio di Polizia Locale sia incaricato di far rispettare la presente Ordinanza.

Che la presente Ordinanza non si applichi ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco e ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;

Il Responsabile Area Vigilanza
Agt. Verga Carlo